

---

ASSOCIAZIONE FRA I GENITORI DEGLI  
ALUNNI ISCRITI O DA ISCRIVERSI ALLE  
SCUOLE AGRARIE DI BOLOGNA

---

# STATUTO

---

SEDE DELLA ASSOCIAZIONE  
BOLOGNA - Via S. Isala, 20

---

---

## I - COSTITUZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 1 - E' costituita una Associazione denominata "Associazione fra i genitori degli alunni iscritti o da iscriversi alle Scuole Agrarie di Bologna,,".

Art. 2 - L' Associazione non ha carattere politico.

Art. 3 - Per genitori s' intendono in senso ampio tutti coloro che provvedono di fatto alle spese scolastiche e al mantenimento degli alunni e che quindi hanno interesse al funzionamento in Bologna di Scuole Agrarie.

Ne consegue che alunni maggiorenni possono far parte dell' Associazione in nome proprio.

Art. 4 - Possono far parte dell' Associazione anche i genitori nell' ampio senso detto, che abbiano, al funzionamento in Bologna di dette Scuole, un interesse futuro e cioè i genitori di giovani che, iscritti ad altre scuole, aspirino a proseguire i corsi presso le Scuole Agrarie.

## II - SCOPI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 5 - L' Associazione si propone:

a) di rendere stabile in Bologna l' insegnamento ufficiale dell' istruzione agraria nei suoi vari gradi, così

---

da colmare una lacuna nell'insegnamento medio pre-universitario della città;

b) particolarmente, come primo scopo immediato, di farsi promotrice, a norma dell'art. 22 della legge 15 giugno 1931 n. 889, primo comma, della nuova istituzione in Bologna di un Istituto Tecnico Agrario autonomo cercando che ne siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento secondo quanto è disposto dalla stessa legge;

c) di assumere oneri od obblighi per facilitare ed assicurare la istituzione ed il mantenimento di Scuole Agrarie in Bologna a norma dell'art. 22 primo capoverso della citata legge;

d) o quanto meno - come è contemplato nella legge stessa all'art. 26 - di contribuire all'incremento e al miglior funzionamento di tali scuole in Bologna;

e) infine, promuovendo la formazione di un consorzio tra gli enti chiamati dalla legge (Comune di Bologna ed altri Comuni della Provincia, Provincia di Bologna ed altre Province servite dalle scuole di cui trattasi, Casse di Risparmio, Monte di Pietà e Camere di Commercio) ed altri enti, associazioni e privati, allo scopo di fondare e far funzionare in Bologna le dette Scuole, in quanto la formazione di tali consorzi è contemplata pure dalla legge citata.

---

Art. 6 - L'Associazione, per il raggiungimento di questi fini, promuoverà:

a) la propria costituzione giuridica mediante atto pubblico, a norma dell'art. 14 del Codice Civile;

b) il riconoscimento della propria personalità giuridica, a norma dell'art. 12 Codice Civile, mediante decreto reale, al fine di avere la possibilità di acquistare e possedere in proprio nome;

c) l'accoglimento di una sua rappresentanza nei consigli delle scuole e delle amministrazioni scolastiche.

Art. 7 - L'associazione, una volta raggiunti gli scopi di cui al precedente articolo 5, potrà decidere di restare in vita, sempre quale associazione di genitori che fiancheggi le scuole da essa promosse e costituite, proponendosi, come in parte si propone anche ora:

a) di cooperare al perfezionamento delle istituzioni scolastiche agrarie promuovendo adunanze di genitori e di insegnanti di questi tipi di scuole per la discussione di problemi e programmi comuni;

b) di integrare, arricchire e perfezionare le attrezzature didattiche di queste scuole;

c) di fondare borse di studio e premi di incoraggiamento per studenti bisognosi e che, particolarmente meritevoli per doti di capacità, serietà e volontà di studio, diano affidamento di buoni risultati;

---

d) di esplicitare assistenza a favore dei propri scolari nell'avviamento professionale post-scolastico.

Art. 8 - L'Associazione sempre se rimarrà in vita dopo il raggiungimento dei suoi scopi immediati, potrà:

a) svolgere azione perchè non siano dimenticate le aspirazioni culturali delle famiglie degli agricoltori e particolarmente le necessità relative all'istruzione tecnica di tutti coloro che in qualsiasi forma operano nel campo agrario;

b) farsi centro propulsore di ogni iniziativa tendente a raggruppare gli sforzi di singoli e collettività per il perfezionamento dell'istruzione agraria;

c) vegliare sull'adempimento di finalità analoghe stabilite e determinate in atti di donazione, in lasciti testamentari, in concessioni di terre ecc. disposti da privati o da enti pubblici, nonchè sulla buona amministrazione dei relativi capitali e sulla effettiva e retta erogazione delle loro rendite;

d) promuovere nuove donazioni e lasciti testamentari, concessioni di terre, di macchine, attrezzi per l'agricoltura ecc. a favore delle istituzioni scolastiche agrarie;

e) chiedere l'appoggio morale e materiale, per il raggiungimento dei suoi fini, delle associazioni sindacali degli agricoltori, nel più ampio senso, degli uffici pubblici competenti nelle materie dell'agricoltura, delle istituzioni agricole e forestali, degli stabilimenti, ditte,

---

società e privati, industriali e commercianti che esplicino la loro attività nel campo agricolo.

Art. 9 - L'Associazione potrà eventualmente aderire ad altre associazioni od organizzazioni o comitati famigliari, locali o nazionali, che potessero sorgere con scopi affini.

### III - SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - L'Associazione ha la sua sede in Bologna.

### IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - L'organo deliberativo dell'Associazione è l'Assemblea generale di tutti gli iscritti.

Art. 12 - Gli organi rappresentativi dell'Associazione sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo composto di n. 15 membri, compreso fra essi il Presidente.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati dalla Assemblea generale e il Presidente viene nominato dal Consiglio direttivo nel proprio seno.

Il Consiglio direttivo potrà nominare anche un Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo potrà aggregare a se, quali membri consultivi, consiglieri uscenti, e ciò allo scopo di formare e conservare un indirizzo ed una tradizione.

---

---

Il Consiglio direttivo potrà inoltre ammettere a far parte del Consiglio stesso membri nominati da enti che contribuiscano in modo continuativo ed in misura cospicua al finanziamento della Associazione. Il numero di tali membri non potrà comunque superare il terzo dei membri nominati dall'Assemblea.

Art. 13 - Il Presidente e i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 14 - L'Assemblea generale di tutti gli iscritti è convocata dal Consiglio ogni volta che ne sia ravvisata la necessità; oppure su domanda di almeno dieci iscritti; ed inoltre almeno una volta all'anno per l'esame del rendiconto finanziario e morale dell'opera svolta, per l'approvazione del bilancio per l'anno successivo (art. 20 del Codice Civile) e, quando occorra, per la rinnovazione delle cariche sociali.

Art. 15 - All'Assemblea generale spetta di deliberare sulle direttive ed iniziative di carattere generale dell'Associazione.

Art. 16 - Il Presidente insieme col Consiglio attua le deliberazioni dell'Assemblea generale, esplicando le direttive e iniziative stesse in piani concreti e determinando tutto quanto occorre per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 17 - Il Presidente è l'unico organo esecutivo e potrà prendere anche deliberazioni d'urgenza

---

---

su materie di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo.

Art. 18 - Il Segretario viene eletto dal Consiglio tra i membri del Consiglio stesso; esso coadiuva il Presidente e il Consiglio e redige i verbali di tutte le adunanze.

Art. 19 - Il Consiglio potrà nominare un Cassiere ovvero affidare il servizio di cassa ad una banca od altro ente.

Art. 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli iscritti, (che possono farsi rappresentare anche per delega) in prima convocazione; qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione, da tenersi mezz'ora dopo la prima (art. 21 del Codice Civile).

Art. 21 - Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti. In esse non hanno voto i membri consultivi di cui al penultimo comma del precedente articolo 12; hanno voto invece i membri di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

## V - SOCI

Art. 22 - La qualità di socio si acquista mediante presentazione della domanda al Presidente da parte di coloro che abbiano i requisiti richiesti e cioè siano

---

genitori di alunni, nel senso di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto, ed inoltre abbiano versata la quota sociale. I loro nomi sono iscritti nel libro dei Soci.

Art. 23 - La qualità di socio si conserva per tutto il periodo di frequenza dei figlioli alla scuola, senza bisogno di ripresentare nuova domanda ad ogni inizio di anno scolastico. La cessazione della frequenza equivale a dichiarazione di recesso dall'Associazione, senza bisogno di dichiarazione scritta.

Art. 24 - L'Associato non può ripetere il contributo annuo versato, nè ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione, in caso di recesso, qualunque sia il momento in cui avvenga il recesso stesso.

Art. 25 - I diritti e i doveri dei Soci sono quelli che risultano dal presente Statuto.

Art. 26 - Il Consiglio ha facoltà di formare categorie speciali di soci fondatori, sostenitori, onorari, vitalizi, a seconda delle circostanze.

Art. 27 - Il Consiglio potrà formare un collegio di Patroni. Col nome di Patroni (che non sono soci) s'intendono tutti coloro che per aver dato contributi notevoli a favore dell'Associazione e delle Scuole da essa promosse o assistite, vadano segnalati per titoli di speciale benemerenzza.

## VI - PATRIMONIO

Art. 28 - Il patrimonio è formato:

---

a) dalla quota associativa degli iscritti, la quale è di L. 100.- annue, salvo diversa misura da fissarsi dall'Assemblea generale;

b) dai versamenti degli iscritti che venissero proposti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea generale;

c) dalle contribuzioni volontarie di coloro che desiderano mantenere la scuola esistente o perfezionarla, e di particolari benefattori che vogliono supplire alla insufficienza delle entrate o erogare somme al fine di particolari necessità;

d) dai contributi per esercitazioni degli alunni effettuate su terreni o con mezzi provvisti e messi a disposizione dall'Associazione.

Art. 29 - Le norme relative all'Amministrazione del patrimonio saranno fissate mediante regolamento da redigersi dal Consiglio direttivo. Il regolamento prevederà la nomina di un Comitato composto di tre revisori dei conti nominati dalla Assemblea dei soci.

Art. 30 - L'Assemblea generale deciderà sulla destinazione del patrimonio nel caso di scioglimento, nell'ambito delle finalità dell'Associazione stessa.

## VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Per le modificazioni all'atto costitutivo e allo Statuto occorre, nell'Assemblea generale, la presenza di almeno la metà degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

---

---

Art. 32 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre nell'Assemblea generale il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. (Art. 21 ultimo comma del Codice Civile).

Art. 33 - Tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto o abbia bisogno di particolari statuizioni sarà disciplinato mediante un regolamento, il quale sarà redatto dal Consiglio direttivo e da esso reso esecutivo, oppure regolato dal Codice Civile.

---

*Il presente Statuto è stato elaborato da un Comitato promotore composto dal Sig. Cav. Prof. Forchielli Giuseppe Presidente e dai membri Sigg. Bagnulo Gr. Uff. Avv. Raffaele, Ballarini Ing. Carlo, Berselli Ing. Giovanni, Bertuzzi Prof. Marino, Pini Comm. Alfonso, Rizzati Prof. Ennio, Tumaini Geom. Arturo, Zanetti Cav. Umberto, Zambonelli Prof. Ermen-  
linda segretaria, nelle sedute dei giorni 5 - 19 - 30 Aprile 1946.*

---

*Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 26 maggio 1946 e trovasi allegato all'atto costitutivo dell'Associazione a rogito del notaio in Bologna Dott. Lanfranco Gualandi in data 26 maggio 1946 di rep. n. 3034/1119.*